



COMUNE DI FONTANETO D'AGOGNA

PROVINCIA DI NOVARA

Partita IVA 00460900038

n° 15/2013 Reg. Ord.

ORDINANZA CONTINGIBILE E URGENTE A TUTELA DELLA PUBBLICA INCOLUMITA' Divieto di spandimento di calce agricola (Ossido di Calcio) nei pressi delle abitazioni

IL SINDACO

VISTA la nota n. 28042 del 04/10/2013 del Dipartimento di Prevenzione S.I.A.N. dell'Azienda Sanitaria Locale "NO" di Borgomanero;

Considerato che lo spargimento di ossido di calcio nei terreni limitrofi alle abitazioni di Via Molino Marco in data 03/10/2013 verso le ore 19.30, è stato causa di notevoli problemi respiratori e malesseri agli abitanti delle zone limitrofe;

Appurato che a seguito di sopralluogo eseguito in data 04/10/2013 da parte di Funzionari della Prevenzione S.I.S.P. A.S.L. NO si è constatata la presenza di ossido di calcio a circa 15 metri dall'abitazione più prossima;

VISTO l'art. 50/5° del D.L. vo 18.08.2000 n° 26;

VISTO l'art. 54/2° del D.L. vo 18.08.2000 n° 26;

VISTO l'articolo 13, comma 2°, della legge 23 dicembre 1978, n. 833

VISTO l'art. 7 bis del D.L. vo n°267/2000 come modificato dal D.L. n°50/2003 convertito dalla legge n° 116/2003 in base alla quale la violazione delle ordinanze adottate dal Sindaco sulla base di disposizioni di legge, ovvero di specifiche norme regolamentari comporta l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di € 25.00 ad un massimo di € 500.00 secondo le procedure dettate dalla legge 24.11.1981 n° 689 e s.m., non escludendo eventuali azioni penali qualora ve ne fossero i presupposti;

ORDINA

Che è severamente vietato lo spandimento di calce agricola(ossido di calcio) in prossimità delle abitazioni, in occasioni di giornate ventose e comunque in tutte le circostanze in cui si formino nubi polverose.

E fatto obbligo di utilizzare esclusivamente prodotti in granuli e che, durante l'utilizzo vengano adottati tutti gli accorgimenti/mezzi/cautele affinché si eviti la formazione di polveri tossiche anche in considerazione della scheda fabbricante Fassa Bortolo (vers I rev Dicembre 2010) ove si evince che alla voce di indicazioni di pericolo, emerge che l'uso di ossido di calcio può causare irritazioni cutanea, gravi lesioni oculari e irritare le vie respiratorie

DISPONE

La pubblicazione della presente Ordinanza all'Albo Pretorio on line;

La trasmissione della presente all'Ufficio di Polizia Locale, nonché all'A.S.L. NO, alla Tenenza Carabinieri di Borgomanero.

AVVERTE

Contro la presente ordinanza è ammesso ricorso gerarchico al Prefetto di Novara ovvero ricorso avanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Piemonte di Torino, rispettivamente entro i termini perentori di 30 e 60 giorni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio (Legge n.1034/71), oppure in via alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla scadenza del termine di pubblicazione dell'atto.

Dalla residenza municipale, li 21/10/2013

IL SINDACO
(Arch. FONTANETO ADRIANO)

Fontaneto

